

UN DIRITTO ALL'OBLIO "RACCHIUSO" ALL'INTERNO DEI CONFINI EUROPEI: ALLA RICERCA DI UN BILANCIAMENTO MULTILIVELLO DEI DIRITTI CONFLIGGENTI NELL'ERA DIGITALE*.

di Daniela Messina**

Sommario. 1. Il diritto all'oblio tra tutela dell'identità personale e diritto di cronaca. – 2. I motori di ricerca ed il loro ruolo non *neutrale* per l'accesso alle informazioni. – 3. Caratteri fondamentali e limiti del diritto alla deindicizzazione. – 4. La sentenza della Corte di Giustizia Europea C-507/17 del 24 settembre 2019: l'introduzione del limite territoriale al diritto alla deindicizzazione. – 5. Le criticità di un diritto all'oblio *racchiuso* entro i confini europei. – 6. Alla ricerca di un delicato bilanciamento tra diritti fondamentali in un'ottica multilivello e globale.

1

1. Il diritto all'oblio tra tutela dell'identità personale e diritto di cronaca.

In un mondo sempre più connesso e caratterizzato dall'*imperitura memoria* dei dati immessi in Rete, l'esigenza di dimenticare ed essere dimenticati assume sempre più valore per la corretta evoluzione democratica delle moderne società digitali. Nato durante l'esclusiva presenza dell'informazione cartacea¹, il diritto all'oblio, infatti, si è affermato nel tempo come strumento essenziale per il ripristino del ruolo imprescindibile del fattore temporale nella corretta diffusione delle notizie e, dunque, di quell'inesorabile scandire del tempo che è elemento connaturato alla piena evoluzione dell'identità personale e al contempo parametro essenziale per il legittimo esercizio dell'attività di cronaca².

* *Sottoposto a referaggio.*

** Professore a contratto di Diritto dell'informazione e dell'informatica – Università di Napoli "Parthenope".

¹ Come è noto, il primo caso giurisprudenziale italiano di riconoscimento del diritto all'oblio nel settore della stampa risale ad una sentenza del Tribunale di Roma del 15 maggio 1995. Essa aveva ad oggetto la pubblicazione sul quotidiano *Messaggero*, nell'ambito di un gioco a premi, della prima pagina di un'edizione d'epoca dello stesso quotidiano in cui risultava palesemente leggibile il nome di un individuo reo confesso di un omicidio risalente ad un trentennio prima. L'assenza di un rinnovato interesse della società alla vicenda, per di più decontestualizzata, e l'effettiva lesione della nuova identità del soggetto colpito nella sua sfera personale e lavorativa convinsero il Tribunale di Roma a dichiarare l'avvenuta pubblicazione non rientrante legittimamente nell'alveo dell'esercizio dell'attività di cronaca e, quindi, lesiva dell'interesse del soggetto coinvolto ad essere dimenticato. Trib. Roma, s.n. 2566/1995.

² Sul peculiare percorso giurisprudenziale e dottrinale del diritto all'oblio si permetta di rinviare a D. Messina, *Il diritto all'oblio tra vecchie e nuove forme di comunicazione* in *Diritto Mercato Tecnologia*, n. 2, 2016. V., inoltre, T.A. Auletta, *Diritto alla riservatezza e "droit à l'oubli"*, in *L'informazione e i diritti della persona* (a cura di) G. Alpa, Napoli, 1983; L. Crippa, *Il diritto all'oblio: alla ricerca di un'autonoma definizione*, in *Giust. civ.*, 1997, VII-VIII, p. 1990 ss; M. Mezzanotte, *Il diritto all'oblio – un contributo allo studio della privacy storica*, Napoli, 2009; Alpa G. (a cura di), *L'informazione e i diritti della persona*, Napoli, 1983;

Come è noto, tale situazione giuridica si sostanzia nel «diritto della persona a che certe vicende della propria vita, che non presentino più i caratteri dell'attualità, ovvero sia che non siano più suscettibili di soddisfare un interesse apprezzabile della collettività a conoscerle, non trovino più diffusione da parte dei media»³.

Ne consegue che, in un panorama informativo che rischia di operare solo per accumulo di dati, ma non per evoluzione degli stessi, il diritto all'oblio assume su di sé il compito di incanalare il fluire incessante e duraturo delle informazioni presenti in Rete nelle categorie della verità, correttezza e pertinenza che rendono legittimo l'esercizio del diritto di cronaca⁴. In questo modo, anche all'interno di uno scenario fortemente digitalizzato, si consente di garantire la piena realizzazione di quell'insopprimibile "libertà di dare e divulgare notizie, opinioni e commenti"⁵ che costituisce la «pietra angolare» dell'ordine democratico⁶, perché in grado di innescare il vitale confronto tra le varie anime del tessuto

L.X. Rano, *La force du droit à l'oubli*, in *Mémoire de D.E.A. Informatique et Droit* 2003/2004, Montpellier, 2007; A. Gambaro, *Falsa luce agli occhi del pubblico* in *Riv. dir. civ.*, 1981; A.A.V.V., *Il diritto all'oblio – atti del Convegno di Studi del 17 maggio 1997*, Napoli, 1997; P. Laghezza, *Il diritto all'oblio esiste (e si vede)*, nota a *Cass.*, sez. III, 09 aprile 1998, n. 3679 in *Foro.it.*; G. Napolitano, *Il diritto all'oblio esiste (ma non si dice)*, in *Diritto dell'informatica*, n.3/1996; V. Mayer-Schonberger, *Delete: The Virtue of Forgetting in the Digital Age*, Princeton, 2009; D. Messina, *Le prospettive del diritto all'oblio nella società dell'informazione e della comunicazione*, in *Informatica e diritto*, Napoli, 2009; F. Di Ciommo e R. Pardolesi, *Dal diritto all'oblio in Internet alla tutela della identità dinamica. È la rete, bellezza*, in *Danno e responsabilità*, 7, 2012; A. Papa, *Comunicazione e nuove tecnologie, New media e tutela dei diritti*, Roma, 2011; F. Pizzetti, *Il caso del diritto all'oblio*, Torino, 2013; M.R. Morelli, voce *Oblio (diritto all')* in *Enc. Dir.*, Aggiornamento, VI, Milano, 2013; G. Finocchiaro, *Il diritto all'oblio nel quadro dei diritti della personalità* in *Il diritto dell'informazione e dell'informatica*, Milano, 2014; F. Di Ciommo, *Quello che il diritto non dice. Internet e oblio*, in *Danno e responsabilità*, n. 12, 2014; A. Papa, *Pubblicità degli atti parlamentari e diritto all'oblio di terzi: la difficile ricerca di un loro equilibrato bilanciamento nella società dell'informazione e della comunicazione* in *Rivista dell'Associazione dei costituzionalisti*, 2014; S. Martinelli, *Diritto all'oblio e motori di ricerca, memoria e privacy nell'era digitale*, Milano, 2017; D. Messina, *Diritto all'oblio*, in A. Papa, *Il diritto dell'informazione e della comunicazione nell'era digitale*, Torino, 2018.

³ Cass., s.n. 6919/2018.

⁴ Si fa riferimento ai tre criteri individuati dalla Corte di Cassazione nella famosa *sentenza-decalogo* del 1984 cui un giornalista deve attenersi per esercitare in maniera legittima il diritto di cronaca nel rispetto dell'art. 21 della Costituzione. Corte di Cassazione, I civ, sentenza 18 ottobre 1984, n. 5259. Sul punto, v. tra gli altri, A. Pace e M. Manetti, *Rapporti civili. Art.21, La libertà di manifestazione del proprio pensiero* in *Commentario della Costituzione*, Bologna – Roma, 2006; A. Pace e F. Petrangeli, (voce) *Cronaca e critica (diritto di)* in *Enciclopedia del diritto*, Agg., Vol.V, Milano, 2002; P. Caretti, *Diritto dell'informazione e della comunicazione. Stampa, radiotelevisione, telecomunicazioni, teatro e cinema*, Bologna, 2009; Così R. Zaccaria., *Diritto dell'informazione e della comunicazione*, Padova, 2010; A. Papa, *Il diritto dell'informazione e della comunicazione nell'era digitale, op. cit.*

⁵ Corte cost., s.n. 105/1972.

⁶ Corte cost., s.n. 84/1969. La diffusione plurale di informazioni, incardinata in idonee garanzie costituzionalmente riconosciute, consente al singolo di sviluppare un pensiero consapevole ed esercitare in maniera cosciente, scevra da qualsiasi condizionamento esterno, i diritti politici, civili, economici e sociali riconosciuti e garantiti dall'ordinamento. Pertanto, partendo dall'assunto che «[...] i principi fondanti del nostro Stato esigono che la [...] democrazia sia basata su una libera opinione pubblica e sia in grado di svilupparsi attraverso la pari concorrenza di tutti alla formazione della volontà generale» (Corte cost., s.n.

sociale⁷, finendo inevitabilmente col caratterizzare la stessa forma di Stato⁸. Al contempo, tale situazione giuridica interviene a ripristinare il carattere dinamico insito nell'essenza stessa dell'evoluzione dell'identità personale che, come è noto, affondando le proprie radici nella tutela della dignità della persona *ex art. 2* della Costituzione⁹, mira a proteggere da

112/1993), la situazione giuridica soggettiva tutelata nell'art. 21 nella sua poliedricità diventa coesistente, quindi, alla forma democratica fissata dalla Carta Costituzionale.

⁷ Lo stretto collegamento esistente tra pluralismo informativo e sviluppo in senso democratico delle moderne società è stato evidenziato a più riprese in dottrina, v. P. Barile, *Libertà di manifestazione del pensiero*, Milano, 1975; L. Carlassare (a cura di), *La comunicazione del futuro e i diritti delle persone*, Padova, 2000; C. Chiola, *Informazione, pensiero, radiotelevisione*, Napoli, 1984; C. Chiola, (voce) *Manifestazione del pensiero (libertà di)* in *Enciclopedia Giuridica Treccani*, vol. XIX., Roma, 1988; A. Di Giovine, *I confini della libertà in manifestazione del pensiero*, Milano, 1988; C. Esposito, *La libertà di manifestazione del pensiero nell'ordinamento italiano*, Milano, 1958; S. Fois, *Principi costituzionali e libera manifestazione del pensiero*, Milano, 1957; A. Loiodice, *Contributo allo studio sulla libertà di informazione*, Napoli, 1969; A. Pace e M. Manetti, *Rapporti civili. Art.21, La libertà di manifestazione del proprio pensiero*, *op. cit.*; L. Paladin, *La libertà di informazione*, Torino, 1979; F. Rimoli, *Pluralismo*, in *Enciclopedia giuridica.*, Roma 1998. V. Zeno-Zencovich, *La libertà d'espressione. Media, mercato, potere nella società dell'informazione*, Bologna, 2004; E. Apa, *Il nodo di Gordio: informazione televisiva, pluralismo e Costituzione in Quaderni costituzionali*, 2004; A. Nieuwenhuis, *The concept of pluralism in the case-law of the European Court of Human Rights in European Constitutional Law Review*, 2007; A. Papa, *Espressione e diffusione del pensiero in Internet. Tutela dei diritti e progresso tecnologico*, Torino, 2009; F. Bassan e S. Venturini, *Pluralismo e par condicio* in F. Bassan e E. Tosi, *Diritto degli audiovisivi, commento al nuovo Testo Unico dei Servizi di Media Audiovisivi e Radiofonici come modificato dal D.Lgs. 15 marzo 2010, n.44*, Milano, 2012; F. Abbondante, *Libertà di espressione e hate speech nell'era di internet* in R. Delle Donne (a cura di), *Studi e ricerche di scienze umane e sociali*, Napoli, 2014; O. Pollicino, *Tutela del pluralismo nell'era digitale e responsabilità degli Internet service provider in Percorsi Costituzionali*, Napoli, 2014; G. Pitruzzella, *La libertà di informazione nell'era di Internet in Rivista di diritto dei media*, 1/2018; F. Abbondante, *La tirannia degli algoritmi e la libertà di manifestazione del pensiero lo stato dell'arte e le prospettive future in i-lex. Scienze Giuridiche, Scienze Cognitive e Intelligenza Artificiale*, 2019, M. Monti, *Le Internet platforms, il discorso pubblico e la democrazia*, in *Quaderni costituzionali, Rivista italiana di diritto costituzionale*, 4/2019.

⁸ Così A. Pace e M. Manetti, *Rapporti civili. Art.21, La libertà di manifestazione del proprio pensiero*, *op. cit.*, p. 25.

⁹ Come è noto, in assenza di un esplicito riferimento in Costituzione si è soliti individuare il fondamento costituzionale del diritto all'identità personale nell'art. 2 Cost., nella relativa veste di clausola aperta e generale del libero ed integrale svolgimento della personalità umana. Come è stato evidenziato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 3769 del 22 giugno 1985, infatti, dal momento che tale situazione giuridica meritevole di tutela si sostanzia in «un interesse essenziale, fondamentale e qualificante della persona» essa affonda le proprie radici nell'art. 2 della Costituzione, il cui fine è quello di «tutelare la persona umana integralmente e in tutti i suoi modi essenziali». Tale norma, infatti, sempre secondo la Corte, «si colloca al centro dell'intero ordinamento costituzionale ed assume come punto di riferimento la persona umana nella sua complessità ed unitarietà dei suoi valori e bisogni, materiali e spirituali». Alla luce di tale interpretazione, all'art. 2 deve riconoscersi, pertanto, la forza di «apprestare copertura costituzionale ai nuovi valori emergenti della personalità in correlazione anche all'obiettivo primario di tutela del 'pieno sviluppo della persona umana', di cui al successivo art. 3» (Cass., s.n. 978/1996). Sul carattere aperto dell'art. 2, P. Barile, *Istituzioni di diritto pubblico*, Padova, 1978, che definisce tale norma «matrice» dei diritti fondamentali; A. Baldassarre, *Diritti sociali*, in *Enciclopedia giuridica*, Roma 1989, che parla di «forza maieutica dell'art. 2 rispetto alla tavola dei diritti contenuta nella Costituzione»; A. Mattioni, *Informazione e riservatezza tra Convenzione Europea e Costituzione italiana*, in *Rivista internazionale dei diritti dell'uomo*, 1990, che individua nell'art. 2 un «significato autonomo rilevante ed indipendente dall'eventuale natura «aperta» ad esso riconosciuto». Una visione intermedia è invece prospettata da M.R. Morelli, voce *Oblivio (diritto all')*, *op.cit.* L'Autore, infatti, afferma che clausola di garanzia di cui all'art. 2 dovrebbe «chiudersi» dinanzi ai tentativi di affermazione di valori talmente estranei al testo costituzionale da alterare «il contenuto assiologico della Carta

possibili indebite interferenze esterne la proiezione sociale della personalità del soggetto, intesa come immagine di sintesi del suo patrimonio intellettuale, sociale e professionale¹⁰.

Alterazioni, appunto, che possono derivare anche da un erroneo esercizio dell'attività informativa consistente nella diffusione di una notizia decontestualizzata, priva di alcuni dati essenziali ovvero redatta in modo da ingenerare confusione nei lettori.

L'identità personale, infatti, "vive nella relazione"¹¹, in quanto si *nutre* e si sviluppa a partire dalle informazioni, opinioni e idee che circolano all'interno della società, risultando fortemente correlata all'agire dei mezzi di diffusione attraverso cui il racconto della vita reale si fa notizia e viene divulgato ai consociati al fine di renderli edotti. Ripristinare l'azione del tempo ancorandola all'interesse della collettività ad essere informata significa, pertanto, garantire al singolo un pieno e completo sviluppo della propria personalità attraverso il diritto di essere rappresentato "nella vita di relazione, con la sua vera identità, così come questa nella realtà sociale, generale o particolare, è conosciuta o poteva essere riconosciuta con l'esplicazione dei criteri della normale diligenza e della buona fede oggettiva"¹².

fondamentale" e, al contrario, "aprirsi" dinanzi alle nuove esigenze che risultano strettamente legate ai valori costituzionalmente sanciti, ma al contempo presentano quelle inevitabili peculiarità che sono frutto dell'evoluzione non prevedibile, ma connaturata alla società umana. In questo modo verrebbe ad affermarsi un'immediata e diretta precettività della garanzia costituzionale che si mostra direttamente ed immediatamente attuabile dal giudice senza una necessaria intermediazione legislativa. Ancora sul valore dell'art. 2 in relazione allo sviluppo della persona umana, C. Mortati, *Istituzioni di diritto pubblico*, Padova, 1991; F. Bartolomei, *La dignità umana come concetto e valore costituzionale*, Torino 1987. V. Zeno-Zencovich, *Personalità (diritti della)*, in *Digesto delle Discipline Privatistiche – Sez. civile*, vol. XIII, 1995. A favore, invece, del carattere chiuso della clausola di garanzia dei dritti inviolabili della persona di cui all'art. 2 Cost.; A. De Cupis, *I diritti della personalità*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, IV Milano; G. Dossetti, *Costituzione e riforme in Quaderni costituzionali*, n. 2, 1995; F. Cuocolo, *Istituzioni di diritto pubblico*, Milano, 2000; A. Spadaro, *Il problema del "fondamento" dei diritti "fondamentali"* in *Diritto e società*, 1991; R. Lucifredi., *La nuova Costituzione italiana raffrontata con lo Statuto Albertino*, Milano, 1972. A favore del carattere "chiuso" della norma P. Rescigno, *Personalità (diritti della)* in *Enciclopedia Giuridica*, XXIII, Roma, 1990.

¹⁰ G. Finocchiaro, (voce) "*Identità personale (diritto alla)*", in *Digesto delle discipline privatistiche*, Sez. civ., Agg., Torino, 2010, p. 725. L'Autrice, in particolare, sottolinea che l'identità personale è costituita dall'immagine, "socialmente mediata o oggettivata, del soggetto stesso". È una sintesi "tra l'immagine che il soggetto ha di sé (verità personale), che può in ipotesi estrema anche essere scorrelata dalla realtà e l'insieme dei dati oggettivi riferibili al soggetto".

¹¹ Ancora G. Finocchiaro, (voce) *Identità personale (diritto alla)*, *op.cit.*, p.735. L'Autrice, infatti, sostiene che la "proiezione sociale dell'immagine di un soggetto è mediata dalla necessaria oggettivazione e, quindi, è frutto di un processo ricostruttivo che muove dai fatti e dalle opinioni per approdare ad una sintesi oggettivata".

¹² Cass., s.n. 3769/1985. Sull'analisi del diritto all'identità personale, v. tra gli altri: P. Rescigno, *Personalità (diritti della)*, *op. cit.*; G. Finocchiaro, (voce) *Identità personale (diritto alla)*, *op.cit.*; V. Zeno-Zencovich, *Onore, reputazione e identità personale*, in G. Alpa e M. Bessone (a cura di), *La responsabilità civile*, vol. III, Torino, 1987; G. Resta, *Autonomia privata e diritti della personalità*, Napoli, 2005; V. Zeno-Zencovich, *Personalità (diritti della)*, *op.cit.*; G. Pino, *L'identità personale* in AA.VV., *Gli interessi protetti nella*

Da quanto evidenziato, quindi, il diritto all'oblio nel tempo si è afferma come un diritto poliedrico che “sorge e si affina nell'ambito del rapporto tra il diritto dell'individuo al rispetto della sua riservatezza e della sua dignità, da una parte, e il diritto, non meno fondamentale, alla libertà di informazione e di manifestazione del pensiero, dall'altra. Diritti, questi, rispetto ai quali esso vive in una tensione permanente”¹³. In un panorama dominato dal valore centrale del dato e da meccanismi sempre più intensi ed automatizzati di produzione, accumulo e trattamento delle informazioni, l'individuazione dei limiti di tale *tensione* costituisce oggi una delle più importanti e, al contempo, complesse sfide delle società digitali.

La sentenza della Corte di Giustizia C-507/17¹⁴, oggetto della presente analisi, si innesta proprio all'interno di tale delicato percorso di ricerca apportando un ulteriore ed importante, seppur dibattuto, contributo alla tutela di un diritto i cui caratteri essenziali continuano ad assumere sfumature diverse, ma estremamente rilevanti in uno scenario complesso e dai confini in perenne trasformazione.

2. I motori di ricerca ed il loro ruolo non *neutrale* per l'accesso alle informazioni.

La ricerca di un idoneo punto di equilibrio tra libertà di informazione e tutela della proiezione attuale dell'identità personale mediante un'attività di *ripristino* dell'azione del tempo deve oggi necessariamente confrontarsi con un panorama informativo estremamente particolare e dinamico, caratterizzato da un sovradimensionamento dei contenuti informativi e dall'assenza delle barriere temporali e spaziali tipiche dell'esperienza fisica tradizionale.

La complessità di tale scenario giustifica le diverse sfumature interpretative e,

responsabilità civile, Vol. II, Torino, 2005; M. Tampieri, *L'identità personale: il nostro documento esistenziale in Europa e diritto privato*, fasc. 4, 2019.

¹³ F. Pizzetti, *Il prisma del diritto all'oblio in Il caso del diritto all'oblio, op.cit.*, p. 30. Sul punto anche P. Laghezza, *Il diritto all'oblio esiste (e si vede), op.cit.* L'Autore definisce il diritto all'oblio come diritto a due anime in quanto: “è indubbio che il *droit à l'oubli* tenda a salvaguardare il riserbo imposto dal tempo ad una notizia già resa di dominio pubblico”, ma parimenti esprime un forte legame con il diritto all'identità personale “se solo si considera che lo scorrere del tempo modifica ogni cosa e, soprattutto, la personalità dell'individuo, al punto che la ripubblicazione di una notizia, già divulgata in un lontano passato, può essere in grado di gettare false light in *public eyes*”.

¹⁴ CGUE, causa C-507/17.

conseguentemente, attuative, che ha assunto nel tempo la tutela del diritto all'oblio, affermandosi non solo come legittima pretesa del singolo di veder rimosse le informazioni personali che non sono più di interesse per la collettività, ma anche nella più recente accezione di diritto alla deindicizzazione, così come sottolineato dalla Corte di Giustizia al termine della storica sentenza *Google Spain*¹⁵.

Nell'attuale realtà informativa, in cui una notizia può perpetuamente essere riportata alla luce per effetto dell'agire dei motori di ricerca, infatti, l'attività di recupero del valore temporale impone necessariamente il coinvolgimento non solo dei soggetti che *narrano* direttamente le vicende pubblicandole sui propri siti, ma anche di quelli che favoriscono la veicolazione delle stesse, *catturandole* nel fluire incessante delle informazioni in Rete e riproponendole agli utenti sotto forma di collegamenti ipertestuali. È indubbio, infatti, che tali *provider* svolgano oggi un ruolo di primo piano nel sistema di diffusione delle notizie poiché sono proprio i motori di ricerca che guidano i lettori *smarriti* nel *mare magnum* delle informazioni in Rete, fornendo loro le chiavi che consentono un accesso diretto alle notizie. In assenza di tali collegamenti ipertestuali, infatti, le diverse attività di ricerca risulterebbero difficoltose, se non addirittura infruttuose.

Tuttavia, il riconoscimento dell'importante e quasi imprescindibile¹⁶ ruolo assunto dai motori di ricerca nell'attuale panorama digitale risulta non privo di conseguenze con riferimento sia alla garanzia del pluralismo informativo, sia ai fini della piena realizzazione del diritto ad essere dimenticati. Considerare tali *provider* come vere e proprie *porte di accesso alla conoscenza*, dal momento che in loro assenza gli utenti verrebbero privati di un supporto fondamentale alla ricerca di notizie, significa assumere l'esistenza di una

¹⁵ Corte di Giustizia dell'Unione Europea, *Google Inc./Agencia Española de Protección de Datos, Mario Costeja González*, causa 131/12. Per un'analisi della sentenza e dei risvolti in termini di riconoscimento del diritto all'oblio v. tra gli altri F. Pizzetti, *La decisione della Corte di giustizia sul caso Google Spain: più problemi che soluzioni*, in www.federalismi.it, 2014; O. Pollicino, *Un digital right to privacy preso (troppo) sul serio dai giudici di Lussemburgo? Il ruolo degli artt. 7 e 8 della Carta di Nizza nel reasoning di Google Spain*, in *Il diritto all'oblio su Internet dopo la sentenza Google Spain*, G. Resta e V. Zeno-Zencovich (a cura di), Roma, 2015, p.21; ancora O.Pollicino e M. Bassini, *Diritto all'oblio: i più recenti spunti ricostruttivi nella dimensione comparata ed europea*, in F. Pizzetti (a cura di), *Il caso del diritto all'oblio*, op.cit.; G. Finocchiaro, *Il diritto all'oblio nel quadro dei diritti della personalità*, op.cit.; T.E. Frosini, *Diritto all'oblio e Internet*, in www.federalismi.it, 2014; R. Petti, *La protezione dei dati personali e il caso Google Spain in Diritto Mercato Tecnologia*, 2015, T.E. Frosini, *Google e il diritto all'oblio preso sul serio*, in G. Resta e V. Zeno Zencovich, *Il diritto all'oblio su Internet dopo la sentenza Google Spain*, op.cit.; B. Van Alsenoy e M. Koekoek, *Internet and jurisdiction after Google Spain: the extraterritorial reach of the 'right to be delisted'* in *International Data Privacy Law*, 2015, Vol. 5, No. 2.

¹⁶ Il ruolo dei motori di ricerca è stato definito dall'*Article 29 Working Group* essenziale per lo sviluppo della società dell'informazione. *Article 29 Working Group, Parere 1/2008 sugli aspetti della protezione dei dati connessi ai motori di ricerca*, adottato il 4 aprile 2008.

stretta interdipendenza tra possibilità di accesso alle informazioni e servizi erogati da tali piattaforme.

Il primo elemento che rileva ai fini di tale analisi è che i motori di ricerca, nel panorama informativo, non si configurano come *provider neutri*: ben lungi dal consentire una ricerca di notizie che sia affidata al caso (secondo una logica che potremmo definire di *serendipity effect*)¹⁷, tali aggregatori orientano in maniera mirata l'utente durante le operazioni di ricerca, influenzando così l'esercizio costituzionalmente tutelato del diritto all'informazione.

È noto, infatti, che l'attività dei motori di ricerca sia remunerata attraverso inserzioni pubblicitarie direttamente presenti sulle piattaforme ovvero mediante l'introduzione dei cosiddetti *link* sponsorizzati. Il modo in cui le informazioni ricercate vengono visualizzate, pertanto, risente fortemente di tale aspetto, dal momento che tali piattaforme predispongono i risultati in maniera non casuale, impiegando algoritmi che sfruttano i dati personali degli utenti al fine di massimizzare gli introiti derivanti dal comparto pubblicitario.

È evidente che in questo modo l'attività di ricerca delle informazioni in un panorama dominato dalla digitalizzazione risulta essere non solo non indifferente, ma fortemente alterata da tecniche di profilazione sempre più sofisticate che, limitando le possibilità di scelta messe a disposizione degli utenti, finiscono col determinare un inevitabile impatto sulla libera determinazione degli individui.

A tale problematica si aggiunge poi il già menzionato carattere a-temporale della Rete. Operando in un contesto non caratterizzato dallo scandire del tempo, i motori di ricerca, in assenza di un intervento umano esterno, non discernono tra notizie attuali e datate; tra siti di informazioni professionali ed amatoriali; tra dati veri o apparentemente tali. Al fine di fornire ai propri utenti un servizio quanto più efficace e veloce possibile, le attività di aggregazione delle informazioni realizzate da tali piattaforme, già fortemente condizionate da logiche di massimizzazione dei profitti, vengono realizzate senza tener conto dei parametri della veridicità, continenza e pertinenza che del diritto di cronaca rappresentano, invece, la vera essenza.

Del peculiare collegamento esistente tra fattore temporale, motori di ricerca e diffusione

¹⁷ Con tale termine si fa riferimento “alla capacità o fortuna di fare per caso inattese e felici scoperte, specialmente in campo scientifico, mentre si sta cercando altro”. Enciclopedia Treccani, (voce) “serendipità”.

delle notizie presenti in *Internet*, il Garante italiano per la protezione dei dati personali si è invero pronunciato più volte negli ultimi anni. Già nel 2004, infatti, precorrendo i tempi, l'Autorità con provvedimento n. 111606 aveva affrontato la questione della imperitura accessibilità delle notizie in Rete favorita dall'attività svolta dai motori di ricerca, imponendo agli editori dei siti di informazione l'obbligo di predisporre archivi appositamente dedicati alle notizie che ormai avevano esaurito la propria funzione di interesse per la collettività¹⁸. Alla base di tale decisione, vi era la duplice necessità di tutelare l'identità attuale dei soggetti coinvolti senza però limitare al contempo la fondamentale attività di ricerca delle informazioni che è alla base dell'esercizio del diritto di cronaca. La creazione di pagine dedicate alle notizie risalenti nel tempo ed accessibili solo navigando all'interno del sito, impedisce, infatti, che le stesse vengano facilmente *catturate* dai motori di ricerca, con il rischio di proporre continuamente al pubblico informazioni spesso parziali ovvero non aggiornate. Sullo stesso filone interpretativo si inserisce la sentenza della Corte di Cassazione n. 5525 del 2012 relativa al mancato aggiornamento di una notizia concernente una inchiesta giudiziaria. La presenza nell'archivio di un giornale *online* delle informazioni relative all'arresto del soggetto leso, ma non del successivo proscioglimento dall'accusa secondo la Corte aveva gettato «un intollerabile alone di discredito sulla persona del ricorrente, vittima di una vera e propria gogna mediatica». Tale mancato intervento aveva inoltre alterato inevitabilmente il fine ultimo dell'attività di cronaca trasformando una informazione legittimamente diffusa, in una informazione «parziale e non esatta, e pertanto sostanzialmente non vera»¹⁹.

La disamina effettuata permette di affermare che nella necessaria opera di contemperamento tra diritto di informare e tutela dell'identità personale, l'attuale scenario digitale impone un'attenzione particolare sull'attività svolta dai motori di ricerca che, operando come intermediari non neutrali tra dato immesso in Rete ed utente finale, incidono inevitabilmente sulle possibilità di accesso della collettività alle informazioni e, quindi, su quella insopprimibile necessità di pluralità delle informazioni che è alla base del vivere democratico. Non tenere conto di tale ruolo sarebbe indiscutibilmente un errore.

¹⁸ Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 10 novembre 2004, “*Reti telematiche e Internet - Motori di ricerca e provvedimenti di Autorità indipendenti: le misure necessarie a garantire il c.d. "diritto all'oblio"*” - doc. web n. 111606. Sullo stesso tema “*Archivi giornalistici on-line a prova di privacy*”, decisione del Garante della protezione dei dati personali n. 321 del 3 aprile 2009.

¹⁹ Cass., s.n. 5525/2012.

3. Caratteri fondamentali e limiti del diritto alla deindicizzazione.

Una volta individuato il carattere composito del diritto all'oblio ed il ruolo di primo piano svolto dai motori di ricerca all'interno dell'attuale panorama digitale, diviene particolarmente rilevante valutare quali possano essere le implicazioni ai fini del bilanciamento tra libertà di informazione e tutela dell'identità personale di un'attività di deindicizzazione affidata a *provider* che, come evidenziato, assumono una posizione tutt'altro che neutrale all'interno dell'attuale scenario informativo.

Come è noto, in occasione della sentenza adottata il 13 maggio 2014, la Corte di Giustizia, al termine di una attenta disamina dei servizi erogati a favore degli utenti, ha riconosciuto i motori di ricerca come veri e propri titolari del trattamento dei dati personali ai sensi dell'allora vigente art. 2 della Direttiva 95/46/CE²⁰, la cui disciplina è oggi trasfusa nell'art. 4, paragrafo 1, n. 7, del GDPR²¹. Alla base di tale decisione, la constatazione che nell'esercizio delle proprie funzioni i gestori di tali piattaforme, dopo aver raccolto i dati degli utenti, li estraggono, li registrano e li organizzano successivamente nell'ambito dei propri programmi di indicizzazione. Le stesse informazioni, inoltre, vengono conservate in appositi *server*, comunicati e messi a disposizione sotto forma di elenchi dei risultati delle ricerche effettuate per il loro tramite²².

Agendo in questo modo, i motori di ricerca compiono tutte quelle funzioni che sono considerate caratterizzanti la figura del titolare del trattamento, ivi compresa la determinazione delle finalità per le quali i dati vengono raccolti; una identificazione, questa, che sussiste anche nel caso in cui si sottolinei che tali soggetti solitamente non intervengono direttamente sul contenuto delle informazioni diffuse, ma soltanto nella messa a disposizione dei *link* che rimandano ad esse.

²⁰ Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

²¹ Ai sensi del Regolamento 2016/679 si configura come titolare del trattamento «la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri».

²² Corte di Giustizia, causa 131/12, *Google Inc./Agencia Española de Protección de Datos, Mario Costeja González*, paragrafo 28.

Alla luce di ciò e dal momento che sono in grado di incidere «in modo significativo ed in aggiunta all'attività degli editori»²³ sull'esercizio dei diritti fondamentali dei soggetti interessati, secondo la Corte di Giustizia tali *provider* sono anch'essi tenuti a rispettare il sistema di obblighi finalizzati alla tutela e alla protezione dei dati personali; sistema che, come è noto, è stato ulteriormente rafforzato anche sulla scia di tale decisione con il Regolamento (UE) 2016/679.

Ne consegue che, per quanto rileva ai fini della presente analisi, ricade oggi sui motori di ricerca, al pari degli altri titolari del trattamento, il dovere di garantire la piena realizzazione del diritto all'oblio ai sensi dell'art. 17 del GDPR²⁴ e dei considerando 65), 66) e 156). Tenuto conto del servizio da essi erogato, inoltre, la richiesta di cancellazione dei dati personali nel caso di tali *provider* si concretizza nella rimozione «dall'elenco dei risultati ottenuti in seguito ad una ricerca effettuata a partire dal nome di una persona, i collegamenti ipertestuali che riportano a pagine *web* pubblicate da terzi e contenenti informazioni relative a questa persona»²⁵. Tale intervento risulta obbligatorio anche nel caso in cui le informazioni per le quali sia stata avanzata richiesta di rimozione siano state lecitamente pubblicate e non siano state previamente o simultaneamente cancellate dai gestori delle pagine *web* sorgenti.

È evidente che la decisione della Corte di Giustizia, nonostante le critiche sollevate²⁶, si sia inserita pienamente nell'ambito del più generale obiettivo perseguito a livello europeo di consentire ai singoli di riacquistare finalmente il controllo dei propri dati personali e di usufruire così di una tutela della propria identità in un'ottica non più statica, bensì

²³ *Ivi*, par. 38.

²⁴ L'art. 17 del Regolamento (UE) 2016/679, disciplinando per la prima volta il diritto all'oblio, stabilisce quanto segue: «L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti: a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; b) l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all'articolo 6, par. 1, lettera a), o all'articolo 9, par. 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento; c) l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, par. 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, par. 2; d) i dati personali sono stati trattati illecitamente; e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento; f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 8, par. 1».

²⁵ Corte di Giustizia, causa 131/12, par. 88.

²⁶ Sul punto O. Pollicino, *Un digital right to privacy preso (troppo) sul serio dai giudici di Lussemburgo? Il ruolo degli artt. 7 e 8 della carta di Nizza nel reasoning di Google Spain, op. cit.*; O. Pollicino e M. Bassini, *Bowling for Columbine. La Corte di giustizia sul caso Google Spain: l'oblio (quasi) prima di tutto?* In *Medialaws.eu*, 2014; S. Martinelli, *Diritto all'oblio e motori di ricerca, op.cit.*

dinamica²⁷. L'ampliamento dell'obbligo di rimozione dei dati personali *ex art. 17* del GDPR ai motori di ricerca ha portato con sé, tuttavia, una serie di criticità che impongono una riflessione sulle conseguenze concrete di tale decisione anche alla luce del bilanciamento tra tutela del diritto all'identità personale e libertà di informare nell'era digitale.

È palese che la scelta di affidare a tali *provider* lo strumento per recidere il collegamento virtuale esistente tra un individuo ed un passato che cerca in maniera prorompente, ma non legittima, di definire i contorni della sua attuale identità, discenda dall'utilizzo ormai diffusissimo di queste piattaforme per la realizzazione di indagini di ogni genere. Il carattere pervasivo di tali servizi, infatti, porta a ritenere, come è stato evidenziato dalla stessa Corte di Giustizia in una recente pronuncia, che le attività di ricerca realizzate per il loro tramite siano in grado di determinare «un'ingerenza più rilevante nel diritto fondamentale al rispetto della vita privata della persona interessata che non la pubblicazione da parte dell'editore del sito web»²⁸. Quindi spetterebbe soprattutto a tali soggetti, in quanto operanti *sul fronte della conoscenza*, il compito di ristabilire il valore del tempo nell'evoluzione dell'identità attuale degli individui, recidendo i collegamenti con notizie legittimamente pubblicate in passato, ma non più di interesse della collettività, anche quando la fonte non riporti il nome e cognome del reclamante, ma contenga «elementi caratteristici dell'identità culturale e sociale dell'interessato» che consentono di risalire in maniera inequivocabile alla sua persona²⁹.

Tuttavia, operando nel contesto di un diritto costituzionalmente tutelato ed estremamente importante per l'evoluzione di una società quale quello del diritto di informazione, la decisione di affidare tale strumento a soggetti non neutri e soprattutto privati risulta essere estremamente insidioso. E' evidente che la decisione di rimuovere o meno il collegamento che orienta il lettore in Rete verso una determinata notizia, non può avvenire sulla base di una semplice richiesta di rimozione, ma impone una opportuna, quanto delicata attività di ponderazione tra diritti fondamentali ed interessi in gioco³⁰. Ma in assenza della previsione

²⁷ D. Messina, *Le prospettive del diritto all'oblio nella Società dell'informazione e della comunicazione*, in *Informatica e diritto*, 2009, p.100.

²⁸ Corte di Giustizia, causa 131/12, par. 38.

²⁹ Garante per la protezione dei dati personali, provvedimento n. 144 del 20 giugno 2019, reperibile su questo link: <https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9124401>.

³⁰ Corte di Giustizia, causa 131/12, punto 40. Come indicato dalla stessa Corte, la rimozione dei *link* su richiesta degli interessati, deve essere preceduta da una «ponderazione dei contrapposti diritti ed interessi in

di un necessario intervento di un organo giurisdizionale ovvero della competente autorità indipendente in materia, la sentenza sembra affidare *sic et simpliciter* ad imprese ispirate esclusivamente da interessi di carattere economico, un compito spiccatamente pubblicistico che rischia inevitabilmente di influenzare il livello di pluralismo delle informazioni presenti in Rete. Preoccupazione ampliata dalla constatazione che, all'interno dell'attuale panorama digitale, Google rappresenta uno dei motori di ricerca più noti ed utilizzati tra gli utenti in tutto il mondo³¹ e che il numero di *provider* che erogano effettivamente tale servizio è estremamente limitato³².

Ne consegue che non solo si affida ad una società privata una delicatissima opera di bilanciamento tra diritti fondamentali, snaturandone di fatto la relativa natura³³, ma la conformazione fortemente oligopolista del mercato dei motori di ricerca spinge a ritenere che le decisioni adottate da tali società nel tempo influiranno sempre più sulle possibilità di accesso alle informazioni da parte degli utenti, con notevoli ripercussioni in termini di sviluppo in senso democratico delle società digitali.

In secondo luogo, è importante sottolineare che le richieste di deindicizzazione da sole possono risultare non risolutive della situazione lesiva lamentata dal soggetto ricorrente. Come evidenziato, nel caso dei motori di ricerca il diritto all'oblio si sostanzia nella rimozione, in presenza di una legittima motivazione, dei *link* ottenuti inserendo il nome ed il cognome della persona. Questo significa che, non solo l'informazione completa rimane pubblicata sul sito fonte e quindi, ancora, raggiungibile anche se con maggiori difficoltà, ma che l'utilizzo di altre parole chiave potrebbe comunque consentire l'ottenimento di collegamenti ipertestuali che riportano a quella determinata pagina. In tal caso il soggetto interessato, per ottenere una piena tutela, dovrà necessariamente rivolgersi al gestore del sito web su cui è pubblicata la notizia e sarà compito di quest'ultimo valutare l'effettiva esistenza di una legittima pretesa alla rimozione del contenuto.

Rileva sottolineare che la complessità connessa alla realizzazione di attività di

gioco, nell'ambito della quale si deve tener conto dell'importanza dei diritti della persona interessata risultanti dagli articoli 7 ed 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea."

³¹ Sole24ore, *Google domina il mondo della ricerca (soprattutto da console)*, 10 maggio 2017 <https://www.infodata.ilsole24ore.com/2017/05/10/google-domina-mondo-della-ricerca-soprattutto-console/>

³² Le stime evidenziano che nel solo gennaio 2020 Google ha coperto il 73,44% delle ricerche effettuate dagli utenti su personal computer, seguito dai motori di ricerca Bing (11,22%), Baidu (10,25%), Yahoo! (2,60%) e Yandex (1,21%). I rimanenti *provider* attivi non ha raggiunto nemmeno l'1% delle ricerche effettuate. I dati aggiornati sono reperibili al seguente link <https://netmarketshare.com>.

³³ Sul punto molto critico O. Pollicino, *Un digital right to privacy preso (troppo) sul serio dai giudici di Lussemburgo? Il ruolo degli artt. 7 e 8 della carta di Nizza nel reasoning di Google Spain, op.cit.*

deindicizzazione efficaci, ma al contempo idonee a bilanciare con altri diritti confliggenti ha spinto recentemente l'*European Data Protection Board*³⁴ ad adottare delle Linee Guida in materia di diritto all'oblio specificamente destinate ai motori di ricerca³⁵. Tuttavia, nonostante l'indiscutibile valore di un documento che cerca di interpretare il dato normativo fornendo dei criteri di riferimento al fine di indirizzare le decisioni dei *provider* nei casi concreti, il risultato delle riflessioni del gruppo di regolatori europei non dipana gli interrogativi circa l'adeguatezza di interventi così significativi da parte di soggetti privati. Una volta individuate delle linee di azione di carattere generale, infatti, il testo sottolinea esplicitamente che il bilanciamento tra tutela dell'identità personale degli interessati e garanzia della libertà di espressione, anche nella declinazione di libero accesso alle informazioni, è intrinsecamente connesso alla piena realizzazione dell'art.17 del GDPR³⁶ e pertanto deve essere compiuto ogni qualvolta venga avanzata una richiesta di rimozione delle informazioni da parte degli utenti. Una valutazione importante, quindi, che comunque viene lasciata alla discrezionalità dei motori di ricerca.

Ciò comporta che, in assenza di strumenti di carattere pubblicistico utili a supportare tali decisioni ovvero a garantire un controllo a monte del processo di deindicizzazione, il rischio che soluzioni adottate per motivazioni che esulano da esigenze di tutela dell'individuo ovvero della collettività possano alterare la varietà e l'accessibilità delle informazioni presenti in Rete rimane, pertanto, elevato e particolarmente significativo all'interno di assetti democratici la cui essenza si fonda, invece, proprio sulla «pluralità di fonti di informazione, libero accesso alle medesime, assenza di ingiustificati ostacoli legali, anche temporanei, alla circolazione delle notizie e delle idee»³⁷.

³⁴ L'*European Data Protection Board*, istituito ai sensi dell'art.68 del Regolamento (UE) 679/2016, è un organismo europeo indipendente composto dai rappresentanti delle autorità nazionali per la protezione dei dati e dal Garante europeo della protezione dei dati. L'EDPB, che ha sostituito l'*Article 29 Working Party* previsto dalla precedente direttiva 95/46/CE, ha come obiettivo l'applicazione coerente a livello europeo delle norme in materia di protezione dei dati e la promozione della cooperazione tra le autorità di controllo.

³⁵ *Guidelines 5/2019 on the criteria of the Right to be Forgotten in the search engines cases under the GDPR* (part 1), adottate il 2 dicembre 2019.

³⁶ Così le Linee Guida a p. 10. Tale affermazione è stata ribadita più volte anche dalla Corte di Giustizia in occasione della sentenza *Google Spain*, par. 81 nonché nella sentenza n. 136/17 del 24 settembre 2019, par. 66.

³⁷ Corte cost., s.n. 105/1972. Affermazione ribadita anche nella s.n. 94/1977.

4. La sentenza della Corte di Giustizia Europea C-507/17 del 24 settembre 2019: l'introduzione del limite territoriale al diritto alla deindicizzazione.

Le criticità connesse alla corretta tutela del diritto all'oblio sono emerse nuovamente e sotto una nuova prospettiva con riferimento all'estensione territoriale di tale situazione giuridica nella sua peculiare accezione di *deindicizzazione* dei *link* alle informazioni personali.

Recentemente la Corte di Giustizia è, infatti, intervenuta nuovamente in materia di diritto all'oblio con la sentenza C-507/17 del 24 settembre 2019³⁸ introducendo un nuovo e significativo tassello nel percorso di implementazione della relativa garanzia. La decisione trae origine dal rinvio pregiudiziale alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, mosso dal *Conseil d'État*, con decisione del 19 luglio 2017 nell'ambito della controversia tra la società *Google LLC* e la *Commission nationale de l'informatique et des libertés* (CNIL) (Commissione nazionale per l'informatica e le libertà; da ora *CNIL*). Il quesito avanzato riguardava la corretta interpretazione dell'allora vigente direttiva 95/46/CE, in seguito al rifiuto della società americana di procedere alla rimozione dei *link* che conducevano ad informazioni obsolete o non più di interesse della collettività, non solo con riferimento ai domini afferenti alla UE, ma anche relativamente a tutte le estensioni presenti a livello extraeuropeo. Più nel dettaglio, in seguito ad una richiesta di deindicizzazione avanzata da una persona fisica, Google era stata diffidata dal CNIL per essersi limitata a rimuovere esclusivamente i risultati ottenuti con ricerche effettuate all'interno degli Stati membri dell'Unione Europea.

Dinanzi al mancato ottemperamento da parte della società americana, il CNIL aveva deciso, quindi, di irrogare una sanzione di 100.000 euro con delibera del 10 marzo 2016 a cui Google aveva fatto seguito presentando ricorso al *Conseil d'État*. Nelle more di tale giudizio, quest'ultimo aveva deciso di sospendere il procedimento richiedendo alla Corte di Giustizia europea un chiarimento relativo al diritto alla deindicizzazione sancito dalla sentenza *Google Spain* del 13 maggio 2014. In particolare, si poneva la necessità di comprendere se lo stesso doveva essere interpretato come obbligo a carico dei *provider* di intervenire, a seguito di una richiesta, su tutti i nomi di dominio dei propri motori di ricerca, compresi quelli ricadenti al di fuori dell'ambito territoriale europeo, ovvero imponeva di

³⁸ CGUE, causa C-507/17.

limitarsi a quelli corrispondenti alle estensioni afferenti ai solo Stati membri, se non addirittura al singolo Stato di residenza del soggetto reclamante³⁹.

A seguito di tale richiesta, nel gennaio 2019 si è dapprima pronunciato l'Avvocato generale proponendo alla Corte di virare verso una soluzione che consentisse di circoscrivere ai confini europei le domande di deindicizzazione avanzate ai gestori di tali piattaforme⁴⁰.

Alla base di tale decisione vi è la constatazione che l'articolo 52, paragrafo 1, del TUE stabilisce che l'ambito di applicazione dei Trattati è rappresentato dai territori degli Stati membri e, pertanto, al di fuori dei confini europei il diritto dell'Unione non può essere, in via generale, fonte di diritti e di obblighi. Inoltre, anche la Carta dei diritti fondamentali dell'UE in cui sono sancite le situazioni giuridiche da tutelare ai sensi degli artt. 7, 8 ed 11 deve considerarsi sottoposta a tale principio in quanto operante nello stesso campo di azione del diritto europeo. Ne consegue che, la ricerca del necessario bilanciamento tra tutela della persona, libertà di espressione e diritto all'informazione anche all'interno di un panorama digitale che oltrepassa agevolmente i confini tradizionali, deve rispettare un criterio di collegamento con il diritto dell'Unione e la sua territorialità.

Una estensione a livello mondiale della procedura di deindicizzazione, d'altra parte, metterebbe in difficoltà le Autorità nazionali che di fatto "non sarebbero in grado di definire e determinare un diritto a ricevere informazioni e, ancor meno, di bilanciarlo con gli altri

³⁹ Più precisamente le questioni sollevate alla Corte di Giustizia sono state tre di carattere consequenziale: «1) Se il "diritto alla deindicizzazione", come sancito dalla [Corte] nella sentenza del 13 maggio 2014, [Google Spain e Google (C-131/12, EU:C:2014:317),] sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 12, lettera b), e all'articolo 14, [primo comma,] lettera a), della direttiva [95/46], debba essere interpretato nel senso che il gestore di un motore di ricerca, nel dare seguito a una richiesta di deindicizzazione, è tenuto ad eseguire tale deindicizzazione su tutti i nomi di dominio del suo motore, affinché i link controversi non appaiano più – indipendentemente dal luogo a partire dal quale viene effettuata la ricerca avviata sul nome del richiedente – e ciò anche al di fuori dell'ambito di applicazione territoriale della direttiva [95/46]. 2) In caso di risposta negativa alla prima questione, se il «diritto alla deindicizzazione», come sancito dalla [Corte] nella summenzionata sentenza, debba essere interpretato nel senso che il gestore di un motore di ricerca, nel dare seguito a una richiesta di deindicizzazione, sia tenuto solamente a sopprimere i link controversi che appaiono in esito a una ricerca effettuata a partire dal nome del richiedente sul nome di dominio corrispondente allo Stato in cui si ritiene sia stata effettuata la domanda o, più in generale, sui nomi di dominio del motore di ricerca corrispondenti alle estensioni nazionali di tale motore per tutti gli Stati membri (...). 3) Inoltre se, a complemento degli obblighi richiamati [nella seconda questione], il "diritto alla deindicizzazione", come sancito dalla [Corte] nella summenzionata sentenza, debba essere interpretato nel senso che il gestore di un motore di ricerca, quando accoglie una richiesta di deindicizzazione, è tenuto a sopprimere, con la cosiddetta tecnica del "blocco geografico", a partire da un indirizzo IP che si ritiene localizzato nello Stato di residenza del beneficiario del "diritto alla deindicizzazione", i risultati controversi delle ricerche effettuate a partire dal nome di quest'ultimo, o persino, più in generale, a partire da un indirizzo IP che si ritiene localizzato in uno degli Stati membri assoggettati alla direttiva [95/46], e ciò indipendentemente dal nome di dominio utilizzato dall'utente di Internet che effettua la ricerca».

⁴⁰ Conclusioni dell'Avvocato Generale *Maciej Szpunar* presentate il 10 gennaio 2019 - Causa C-507/17.

diritti fondamentali alla protezione dei dati e alla vita privata”. Più complesso, inoltre, verrebbe a delinearci il rapporto con le autorità ubicate in Stati non appartenenti all’Unione Europea. Considerato che la percezione dell’interesse del pubblico ad avere accesso alle notizie potrebbe necessariamente non essere la stessa in tutti i paesi extraeuropei, si potrebbe riscontrare il rischio di una più ampia restrizione *globale* della circolazione delle informazioni, in quanto gli Stati terzi, a seguito di procedure di deindicizzazione globale, potrebbero decidere di limitare in maniera reciproca l’accesso alle informazioni dei soggetti che si trovano all’interno dei confini europei.

Sulla base di tali argomentazioni, quindi, l’Avvocato ha concluso che la soluzione concernente la rimozione totale dei *link* a livello mondiale, invece, per quanto «allettante in ragione della sua radicalità, chiarezza, semplicità ed efficacia», non può essere adottata perché «tiene conto unicamente di un solo lato della medaglia, vale a dire della protezione dei dati di un individuo» ed è pertanto manchevole di quel bilanciamento tra diritti confliggenti che è essenza stessa del diritto all’oblio.

La Corte di Giustizia ha deciso di allinearsi a tali conclusioni e pur riconoscendo che l’obiettivo ultimo del quadro normativo europeo in materia si sostanzia nel garantire un elevato livello di protezione dei dati personali in tutta l’Unione, ha ribadito che quest’ultimo «non è una prerogativa assoluta, ma va considerato alla luce della sua funzione sociale e va temperato con altri diritti fondamentali, in ossequio al principio di proporzionalità»⁴¹. Pertanto con sentenza del 24 settembre 2019 ha stabilito che l’articolo 12, lettera b), e l’articolo 14, primo comma, lettera a), della direttiva 95/46/CE e l’articolo 17, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 «devono essere interpretati nel senso che il gestore di un motore di ricerca, quando accoglie una domanda di deindicizzazione in applicazione delle suddette disposizioni, è tenuto ad effettuare tale deindicizzazione non in tutte le versioni del suo motore di ricerca, ma nelle versioni di tale motore corrispondenti a tutti gli Stati membri». Al contempo, tale *provider* è tenuto ad adottare tutte le misure che ritiene necessarie affinché venga effettivamente impedito agli utenti di avere accesso ai *link* oggetto della domanda a partire da una ricerca effettuata all’interno dei confini europei o quantomeno a scoraggiare seriamente tali comportamenti.

⁴¹ CGUE, causa C-507/17, punto 60. La stessa rimanda, poi, sentenza del 9 novembre 2010, *Volker und Markus Schecke e Eifert*, C-92/09 e C-93/09, punto 48, nonché parere 1/15 (Accordo PNR UE-Canada), del 26 luglio 2017, punto 136.

5. Le criticità di un diritto all'oblio *racchiuso* entro i confini europei.

La decisione della Corte di Giustizia si inserisce nell' articolato percorso di riconoscimento e di garanzia del diritto all'oblio e porta ad evidenziare come la necessaria quanto delicata opera di bilanciamento tra diritti confliggenti assuma nuovi e sempre più complessi elementi di criticità all'interno di un panorama digitale il cui punto di forza è rappresentato proprio dall'abbattimento dei confini materiali di tipo spaziale e temporale. È evidente che, in un contesto fortemente connesso ed interdipendente, l'equilibrio tra posizioni meritevoli di tutela, lungi dal potersi considerare una costante, deve oggi confrontarsi con tradizioni normative, culturali e sociali spesso profondamente diverse, che possono variare anche in maniera sensibile da paese a paese. Non tenere in debito conto questo fondamentale aspetto significa affidarsi a strumenti di garanzia che sono destinati a soccombere dinanzi al carattere penetrativo e dinamico della Rete.

Sotto tale profilo, la scelta adottata dalla Corte di Giustizia sembra, ad una prima analisi, dare una effettiva risposta a tale esigenza. Racchiudendo il diritto all'oblio a livello sovranazionale, tra Stati caratterizzati dalle medesime radici storico-culturali e che condividono un quadro normativo comune in materia di dati personali, la tutela dell'evoluzione dell'identità personale e sociale del singolo appare garantita e non messa in discussione. Tuttavia, questa soluzione si scontra tautologicamente con la sua premessa: il carattere a-territoriale della Rete.

Come è noto, alla base del Regolamento (UE) 2016/679 in cui è incardinato il diritto all'oblio vi è il fine ultimo di riconsegnare ai cittadini europei il pieno controllo sui propri dati personali; un potere che il fluire incessante delle informazioni nella nuova era digitale aveva inevitabilmente disperso, spesso sottraendolo del tutto al soggetto interessato⁴². Tale obiettivo innerva tutto l'atto e trova specifica realizzazione nel superamento del principio

⁴² Nel Considerando 7) del Regolamento europeo si legge, infatti, che la straordinaria evoluzione del panorama tecnologico richiede «un quadro più solido e coerente in materia di protezione dei dati nell'Unione, affiancato da efficaci misure di attuazione, data l'importanza di creare il clima di fiducia che consentirà lo sviluppo dell'economia digitale in tutto il mercato interno. È opportuno che le persone fisiche abbiano il controllo dei dati personali che le riguardano e che la certezza giuridica e operativa sia rafforzata tanto per le persone fisiche quanto per gli operatori economici e le autorità pubbliche». Sul punto si permetta di rimandare a D. Messina, *Il Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali alla luce della vicenda "Cambridge Analytica"*, in www.federalismi.it, 2018.

di stabilimento⁴³. La *ratio* di tale scelta è quella di garantire, in uno scenario estremamente dinamico in cui le informazioni travalicano quotidianamente i confini nazionali, una tutela piena del cittadino europeo (e dei soggetti che si trovano su tale territorio) ogni qualvolta i relativi dati personali siano oggetto di trattamento, indipendentemente dal luogo in cui la prestazione, il servizio ovvero l'attività si sia materialmente compiuta. A tal fine, ai sensi dell'art. 3 e dei considerando 22) 23) 24) del GDPR la tutela, infatti, deve essere accordata non solo ai casi in cui il titolare o il responsabile del trattamento siano stabiliti nell'Unione, «indipendentemente dal fatto che il trattamento sia effettuato o meno all'interno dei confini europei», ma anche a tutte quelle attività che coinvolgono dati personali relativi a soggetti che si trovano nell'Unione ed il cui titolare o responsabile non sia stabilito in uno degli Stati europei⁴⁴.

Dal momento che la previsione si estende all'intero processo di gestione delle informazioni personali, compresa la possibilità di richiederne la rimozione nel caso in cui non siano più necessarie rispetto alle finalità per le quali sono state originariamente raccolte o altrimenti trattate, interventi di *geoblocking* appaiono, però, in contrasto con una logica che mira a proteggere il singolo indipendentemente dal *luogo* in cui viene concretamente svolta

⁴³ Nella direttiva 95/46/CE la determinazione dell'ambito territoriale di riferimento della normativa in materia di tutela dei dati personali ruotava essenzialmente intorno al tradizionale principio di stabilimento. Ai sensi dell'art. 4, par.1, lett. a), infatti, le norme nazionali di recepimento della direttiva operavano in caso di trattamenti effettuati «nel contesto delle attività di uno stabilimento del responsabile del trattamento nel territorio dello Stato membro». In tal senso, l'applicabilità del quadro normativo dipendeva dallo svolgimento di un'attività realizzata da un'impresa stabilmente presente all'interno di uno degli Stati europei. Nel caso di soggetti *extra-europei*, le regole operavano solo nel caso il responsabile disponesse di «strumenti, automatizzati o non automatizzati, situati nel territorio di detto Stato membro». Con lo straordinario incremento dell'utilizzo della rete Internet e, soprattutto, dei social network che della a-territorialità fanno il proprio punto di forza, tale approccio in vista di una effettiva tutela dei dati personali è risultato via via sempre meno efficiente. Dal campo di applicazione della normativa sfuggivano, infatti, proprio i grandi colossi extra-europei che da anni dominano il panorama mondiale del mercato delle comunicazioni. Con il Regolamento (UE) 2016/679, il legislatore europeo ha ampliato l'ambito di efficacia della disciplina in materia di tutela dei dati europei, dichiarando in maniera specifica al considerando 23) che tale scelta è finalizzata ad evitare che una persona fisica possa essere privata dalla protezione cui ha diritto ogni volta che il trattamento venga effettuato da un soggetto non stabilito dell'Unione e si connetta all'offerta di beni o servizi indipendentemente dal fatto che vi sia pagamento correlato ovvero al monitoraggio del comportamento di interessati che si trovano nell'Unione. Sul punto v. F. Pizzetti, *Privacy e il diritto europeo alla protezione dei dati personali – dalla Direttiva 95/46 al nuovo Regolamento europeo*, Torino, 2016; D. Messina, *Il Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali alla luce della vicenda Cambridge Analytica*, in *Federalismi.it*. 2018; *Article 29 Data Protection Working Party, Opinion 8/2010 on applicable law (WP179)*, adottato il 16 dicembre 2010. Consultare, inoltre, la sentenza *Weltimmo s. r. o/ Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság*, causa C-230/14.

⁴⁴ In questo caso, i trattamenti in questione debbono riguardare, oltre all'offerta di beni o alla prestazione di servizi ai suddetti interessati, all'interno del territorio europeo, indipendentemente dall'obbligatorietà di un pagamento dell'interessato, anche il monitoraggio del loro comportamento nel caso in cui abbia luogo nell'Unione.

l'attività di utilizzo delle stesse. Ne consegue che, appurato che i gestori dei motori di ricerca siano da considerarsi a tutti gli effetti titolari del trattamento e che il diritto all'oblio sia parte integrante della tutela dei dati personali, alla luce del GDPR anche la richiesta di deindicizzazione dovrebbe focalizzarsi sulla protezione dell'identità dell'interessato, intervenendo su tutti i domini in cui il dato viene effettivamente trattato, senza alcuna discriminazione spaziale. O perlomeno la rimozione dei *link* dovrebbe tenere conto almeno di tutti i luoghi in cui il soggetto è solito proiettare spazialmente la propria persona per motivi affettivi e/o professionali: luoghi che non necessariamente coincidono con i confini europei. Un'ipotesi, quest'ultima, che assume sempre più rilievo in un mondo interconnesso e globale che tende a moltiplicare i centri di interesse in cui si svolge la personalità di un individuo. In caso contrario, un professionista che lavora a livello internazionale ovvero un cittadino europeo che trascorre parte della propria esistenza al di fuori dell'Unione, anche nel caso in cui abbiano ottenuto la rimozione di *link* collegati ad informazioni personali risalenti nel tempo, devono sempre mettere in conto la possibilità di subire ulteriori lesioni della propria sfera personale e professionale in seguito ad attività di ricerca compiute a partire da domini extraeuropei.

È da sottolineare che la limitata - o meglio parziale - efficacia di soluzioni di deindicizzazione su base territoriale è stata evidenziata da tempo anche dal Garante italiano per la protezione dei dati personali che, in occasione di un caso di continua reperibilità di informazioni che comportava per il ricorrente un impatto *sproporzionatamente negativo* sulla sua sfera personale, ha affermato con fermezza che l'attività di rimozione degli URL debba estendersi anche alle versioni extraeuropee dei motori di ricerca al fine di rendere effettiva la tutela dei soggetti interessati⁴⁵. Sulla stessa linea di pensiero si è collocato nel 2014, l'*Article 29 Data Protection Working Party* che, all'indomani della sentenza *Google Spain*, nel delineare le prime linee guida in materia di diritto all'oblio⁴⁶ ha sottolineato che nonostante gli utenti accedono usualmente a tali piattaforme mediante i propri domini nazionali, una soluzione basata su una limitazione *europea* degli interventi di tali *provider* dovrebbe ritenersi comunque non soddisfacente. Al fine di evitare che la tutela effettiva degli utenti possa essere aggirata facilmente, le attività di deindicizzazione debbono

⁴⁵ Garante per la protezione dei dati personali, provvedimento n.557 del dicembre 2017.

⁴⁶ Article 29 Data Protection Working Party, *Guidelines on the implementation of the Court of Justice of the Europe Union Judgement on "Google Spain and Inc V Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) and Mario Costeja González"* C-131/12 – adottata il 26 novembre 2016.

estendersi a tutti i domini rilevanti, compresi quelli terminanti in *.com*. Questo alla luce della considerazione che la già menzionata sentenza C-131/12 introduce un vero e proprio *obbligo di risultato* per i motori di ricerca che può essere conseguito solo attraverso una rimozione totale e non geograficamente parziale dei *link* che riportano ai contenuti lesivi. Da quanto evidenziato, quindi, è possibile affermare che la limitazione del rimedio della deindicizzazione seppur rispettoso del diritto europeo e dei suoi ambiti di applicazione, nonché di ordinamenti caratterizzati da sensibilità e valori lontani e differenti, rischia di condurre nell'era digitale ad identità personali dalla *tutela frazionata*, in quanto meritevoli di protezione in un determinato contesto geografico, ma oggetto di potenziali lesioni in altri, nonostante in questi si esplichino parte della vita personale e professionale degli individui. Tutto ciò in un panorama in cui i dati personali, invece, non conoscono frontiere.

6. Alla ricerca di un delicato bilanciamento tra diritti fondamentali in un'ottica multilivello e globale.

Le criticità emerse nell'analisi della decisione della Corte di Giustizia di limitare territorialmente l'efficacia applicativa del diritto all'oblio evidenziano la complessità insita nell'attuale ricerca di un adeguato bilanciamento tra situazioni soggettive meritevoli di tutela all'interno di un panorama digitale le cui caratteristiche peculiari tendono a mettere a dura prova i tradizionali schemi di garanzia.

Con particolare riferimento all'oggetto di analisi, è, infatti, innegabile che la libertà di informazione, nel fluire incessante delle notizie che caratterizzano *Internet*, debba oggi necessariamente confrontarsi con modalità di tutela dell'identità personale e non può non tenere conto del processo osmotico in atto ormai da diversi anni tra mondo reale e virtuale. È evidente, infatti, che ci troviamo nella cosiddetta era dell'*onlife* in cui “la dimensione vitale, relazionale, sociale e comunicativa, lavorativa ed economica, di ogni soggetto è frutto di una continua interazione tra realtà materiale ed analogica e realtà virtuale ed interattiva”⁴⁷. È proprio questa influenza reciproca tra scelte esistenziali effettuate nei due

⁴⁷ Il termine *onlife* è un neologismo che deriva dalla crasi delle parole *online* e *offline*. Secondo l'Autore, in una realtà ormai iperconnessa non è più ragionevole chiedere se si può essere *online* o *offline* in quanto ormai i confini tra le due realtà sono quanto mai labili. *Onlife*, quindi, “è quanto accade e si fa mentre la vita scorre,

diversi ambiti a determinare attualmente il percorso evolutivo dell'identità personale di ogni individuo, la cui proiezione esterna necessita di essere tutelata.

Inoltre, a rendere ancora più multiforme il panorama in cui deve operare la tutela del diritto all'oblio concorre anche il carattere a- spaziale della Rete. In un contesto dai confini labili e dalla tendenziale imperitura permanenza delle informazioni in esso circolanti, infatti, è doveroso tenere in considerazione che ogni decisione adottata a livello locale è in grado di produrre effetti diretti o indiretti che possono travalicare i confini nazionali. Come è stato efficacemente evidenziato, l'utilizzo sempre più esteso e pervasivo di *Internet* ha creato un affascinante, quanto complesso, "sistema a matrice, all'interno del quale occorre muoversi con visione ampia fra le difficoltà poste dall'integrazione dei diversi ordinamenti ed il contemperamento che ogni diritto richiede con gli altri diritti in gioco"⁴⁸.

Ed è proprio in tale visione prospettica e in un'ottica di *azione-reazione* che devono essere interpretate le preoccupazioni sollevate nel corso del procedimento dall'Avvocato generale circa le possibili ripercussioni in termini di pluralismo informativo di un diritto alla deindicizzazione su scala globale⁴⁹. È evidente, infatti, che una decisione del genere rischia di creare delle vere e proprie reazioni a catena, spingendo gli Stati destinatari indirettamente di tali misure limitative a restringere, a loro volta, le possibilità di accesso dei cittadini europei a determinate informazioni, con il "rischio reale di corsa al ribasso a danno della libertà di espressione, a livello sia europeo che mondiale"⁵⁰. Una conseguenza, questa, che andrebbe, inoltre, ad intrecciarsi con il sopramenzionato problema dell'affidamento ai motori di ricerca della valutazione delle richieste di riconoscimento del diritto all'oblio e, quindi, di attività di bilanciamento tra diritti fondamentali.

Ne deriverebbe, pertanto, un panorama informativo dalle possibilità di accesso fortemente ridimensionate, potenzialmente condizionato sia da scelte effettuate non necessariamente nell'interesse della collettività perché adottate da operatori privati, sia dal rapporto di continua tensione con contesti culturali *extraeuropei* non sempre caratterizzati dalla medesima sensibilità verso il riconoscimento e la garanzia di alcuni istituti ormai radicati nel tessuto europeo.

restando collegati a dispositivi interattivi". L. Floridi, *The Onlife Manifesto. Being Human in a Hyperconnected Era*, Springer International Publishing, 2014.

⁴⁸ F. Pizzetti, *Il caso del diritto all'oblio*, op. cit., p. 5.

⁴⁹ Conclusioni dell'Avvocato generale *Maciej Szpunar*, 10 gennaio 2019, Causa C-507/17.

⁵⁰ *ivi*, p. 61.

In un contesto così complesso e dalle molteplici criticità in termini di pluralismo informativo e di tutela della piena e consapevole evoluzione delle personalità degli individui è evidente che il bilanciamento tra diritti confliggenti impone sempre più approcci di tipo multilivello e di carattere globale.

Innanzitutto, nella ricerca di un idoneo punto di equilibrio diviene oggi fondamentale acquisire una profonda conoscenza delle dinamiche della Rete in modo che interventi normativi e giurisprudenziali di carattere locale, muovendosi a partire da istituti ormai consolidati, tengano conto in maniera prospettica delle potenziali ripercussioni indirette ed esterne delle norme adottate. Inoltre, la dinamica compenetrazione tra aspetti virtuali e reali ed i potenziali effetti transnazionali delle decisioni destinate alla Rete impongono nella fase storica attuale che si colloca inevitabilmente agli albori della società digitale globalmente intesa la diffusione e l'applicazione di strumenti di cooperazione e di collaborazione tra i diversi ordinamenti che siano in grado di garantire un agire quanto più condiviso a livello globale.

Pertanto, non potendosi accettare in maniera aprioristica la diffusione di modelli normativi *calati dall'alto* per effetto diretto o indiretto di sentenze adottate in determinate comunità⁵¹, il bilanciamento degli interessi nell'era digitale richiede in questo momento azioni coordinate di tipo multilivello che siano in grado di diffondere i semi di un futuro *comune sentire* in modo da consentire nel tempo la creazione di un sistema di norme destinate alla Rete sempre più condiviso e, quindi, applicabile in uno scenario che tendenzialmente non conosce confini.

Si tratta ovviamente di un percorso lungo, ma necessario che trova pieno riscontro, d'altra parte, nello stesso quadro normativo delineato dal Regolamento (UE) 2016/679 nelle cui maglie il diritto all'oblio si incardina ed opera. L'art. 50 del GDPR, infatti, alla luce delle inevitabili maggiori difficoltà connesse alla tutela dei dati al di fuori del contesto europeo, promuove espressamente attività di intensa collaborazione tra Stati membri, paesi terzi ed organizzazioni internazionali attraverso l'adozione di adeguate misure di cooperazione

⁵¹ Cfr. O. Pollicino, *La Corte di Giustizia, 5 anni dopo Google Spain, limita l'estensione del diritto all'oblio all'Unione europea* in *Medialaws.eu*, 2019. Sul punto anche M.R. Ferrarese, *Il linguaggio transnazionale dei diritti* in *Riv. Dir. Cost.*, 2000, p. 78 ss. L'Autrice afferma che: "questa dilatazione dei diritti è frutto essenzialmente di un eccezionale interesse della giurisprudenza europea che ha condotto la stessa a fare dei diritti fondamentali nella tutela multilivello, la *core jurisprudence* non soltanto dinanzi alle Corti costituzionali e alla Corte europea dei Diritti Umani, ma anche dinanzi alla Corte di Giustizia, talché si è avuta una sempre più diffusa tensione a sganciare la protezione dei diritti dalla dimensione politica dello Stato nazione per agganciarla ad un patrimonio giuridico che ha la pretesa di essere dell'intera umanità".

internazionale. In particolare, è esplicitamente richiesto alla Commissione europea e alle autorità di controllo nazionali di sviluppare meccanismi *extraeuropei* per agevolare e prestare mutua assistenza nell'applicazione efficace della normativa in materia, nonché sostegno reciproco attraverso la vicendevole condivisione di conoscenze con paesi terzi⁵². Il Regolamento (UE) 679/2016, inoltre, promuove esplicitamente attività di assistenza reciproca anche a livello europeo tra le diverse autorità di controllo degli Stati membri. Il Capo VII, infatti, al fine di assicurare l'applicazione coerente della normativa a livello sovranazionale, stabilisce meccanismi di aiuto reciproco mediante lo scambio di informazioni utili, di momenti di collaborazione attiva fino a prevedere lo svolgimento di indagini e di misure di contrasto congiunte. Inoltre, al fine di comporre situazioni di conflittualità che possano affiorare all'interno degli stessi confini europei, l'art. 63 del Regolamento prevede l'istituzione di un peculiare *meccanismo di coerenza*. Tale procedura, che prevede anche il coinvolgimento della Commissione Europea, mira proprio ad individuare una linea di azione comune ogni qualvolta emergano criticità in merito a decisioni di carattere generale ovvero che producano effetti in più di uno Stato membro. Rileva sottolineare, ai fini della presente analisi, che tra le possibili motivazioni che legittimano l'avvio di tale percorso e l'adozione di un parere da parte del Comitato europeo⁵³ vi è, in particolare, anche il caso in cui «un'autorità di controllo competente non si conforma agli obblighi relativi all'assistenza reciproca ai sensi dell'articolo 61 o alle operazioni congiunte ai sensi dell'articolo 62»⁵⁴.

In tale ottica, viene ad inserirsi anche la nascita del Comitato europeo, un organismo indipendente formato dai rappresentanti delle autorità nazionali e dal Garante europeo della protezione dei dati, con il compito *ex art. 70* del Regolamento, tra l'altro, di fornire linee guida, raccomandazioni e *best practises* in materia, nonché di promuovere lo scambio efficace di informazioni ed adottare pareri sulle decisioni nazionali che possono avere

⁵² Tali previsioni vanno a completare il quadro normativo dedicato all'articolato panorama della circolazione dei dati al di fuori dei confini europei che, come è noto, suddivide i trasferimenti internazionali e le relative regole in tre ambiti fondamentali concernenti il sistema fondato sulle decisioni di adeguatezza (art.45); quello relativo alla richiesta di garanzie adeguate da parte dei paesi destinatari (art.46) e quello operante nel rispetto delle norme vincolanti d'impresa (art.47).

⁵³ In tale ottica, viene ad inserirsi anche la nascita del Comitato europeo, un organismo indipendente formato dai rappresentanti delle autorità nazionali e dal Garante europeo della protezione dei dati, con il compito *ex art. 70* del Regolamento, tra l'altro, di fornire linee guida, raccomandazioni e *best practises* in materia, nonché di promuovere lo scambio efficace di informazioni ed adottare pareri sulle decisioni nazionali che possono avere un'efficacia generale ovvero produrre effetti ricadenti in più di uno Stato membro.

⁵⁴ Art. 64, par. 2, Regolamento (UE) 679/2016.

un'efficacia generale ovvero produrre effetti ricadenti in più di uno Stato membro.

Da quanto analizzato, è evidente la volontà del legislatore europeo di favorire quanto più possibile momenti di confronto su molteplici livelli, alla luce della consapevolezza che in una società digitale dai confini fluidi la via della cooperazione rappresenta allo stato attuale uno strumento indispensabile per la composizione dei conflitti.

Intraprendendo in maniera decisa tale strada sarà possibile, infatti, creare il terreno fertile per un agire esponenzialmente sempre più condiviso, in grado di ridurre la distanza intercorrente tra Stati caratterizzati da esperienze, tradizioni e sensibilità diverse in termini di riconoscimento, tutela e bilanciamento di quei diritti che nel labirinto della Rete e in assenza di punti di riferimento territoriali si mostrano più vulnerabili e quindi più facilmente attaccabili.

Solo in questo modo, al termine di un percorso che si mostra sicuramente complesso, ma in grado di gettare le basi di una nuova stagione di condivisione di interessi e di valori tra gli utenti della Rete, sarà possibile realizzare un corretto bilanciamento tra diritti confliggenti. E in tale prospettiva, anche la tutela del diritto all'oblio potrà esplicarsi in maniera piena, ripristinando nell'era dall'*imperitura memoria* l'imprescindibile valore del fluire del tempo.

Abstract: La sentenza della Corte di Giustizia C-507/17 del 24 novembre 2019 ha apportato un ulteriore ed importante, seppur dibattuto, contributo al percorso di riconoscimento e di tutela del diritto all'oblio. La decisione di limitare territorialmente tale diritto, *racchiudendolo* entro i confini europei, impone, infatti, una riflessione di più ampio respiro sul bilanciamento tra diritti confliggenti nell'era digitale dal momento che l'a-territorialità della Rete amplia inevitabilmente gli effetti di decisioni adottate a livello locale, richiedendo sempre più soluzioni di tipo multilivello e di carattere globale.

Abstract: The judgment of the Court of Justice C-507/17 of 24 November 2019 has made a further and significant, albeit debated, contribution to the path of recognition and protection of the right to be forgotten. The decision to limit this right territorially, *enclosing* it within European borders, requires, in fact, a broader reflection on the balance between conflicting rights in the digital era, since the a-territoriality of the Network inevitably expands the effects of decisions taken at the local level, increasingly demanding multilevel

and global solutions.

Parole chiave: Diritto all'oblio – motori di ricerca – identità personale – pluralismo informativo – tutela multilivello.

Key words: Right to be forgotten – search engines – personal identity – pluralism of information – multilevel protection.